Sentenza n. 4509/2017 pubbl. il 21/04/2017 RG n. 31180/2015 Repert. n. 3608/2017 del 21/04/2017

N. R.G. 31180/2015



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello

Presidente Relatore

dott. Angelo Mambriani

Giudice

dott. Guido Vannicelli

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31180/2015 promossa da:

TEAM CONSULTING E OUTSOURCING S.R.L. (C.F. 05631490967), con il patrocinio dell'avv. PERNORIO DANIELA e dell'avv., elettivamente domiciliato in PIAZZA VITTORIO VENETO, 10 27010 VIGEVANO presso il difensore avv. PERNORIO DANIELA

ATTORE/I

contro

, con il patrocinio dell'avv. PIGNATTI GUIDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MARAZZANI, 18 VIGEVANO presso il difensore avv. PIGNATTI GUIDO

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti costituite hanno precisato come di seguito.

Per TEAM CONSULTING E OUTSOURCING S.R.L.

IN VIA PRINCIPALE:

-accertare e dichiarare la responsabilità per colpa e/o dolo del sig. ______ juale liquidatore della società Eco s.r.l. in liquidazione, e, per l'effetto, condannarlo per le causali descritte, al pagamento a favore della Team Consulting & Outsourcing s.r.l., in persona delle titolari, della

pagina 1 di 4



Sentenza n. 4509/2017 pubbl. il 21/04/2017 RG n. 31180/2015

somma di €.3.269,60, oltre interessi legali dal dovuto al saldo; Repert. n. 3608/2017 del 21/04/2017 IN VIA PRINCIPALE SUBORDINATA:

- qualora fosse accertata l'effettiva esistenza di crediti distratti dai soci, condannare la sig.ra . . ri atuire pro quota le somme apprese in favore della Team Consulting & Outsourcing s.r.l. e comunque fino alla concorrenza della somma di €.3.269,60 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;

IN VIA ISTRUTTTORIA:

- Chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale dei convenuti sulle circostanze di cui in narrativa precedute dalla locuzione "Vero che."

Nella denegata ipotesi di ammissione della prova, eventualmente ex adverso articolata, si richiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria con termine per l'indicazione dei testi.

-Chiede di ammettersi sin d'ora CTU contabile volta a verificare l'effettivo flusso di liquidità avvenuto dalla data del 01.01.2013 al 31.12.2013, in particolare avendo cura di accertare gli incassi ed i pagamenti intervenuti nel suddetto periodo, al fine di valutare la reale disponibilità liquida alla data del bilancio di chiusura al 31.12.2013, e la bontà degli importi indicati nel bilancio finale di liquidazione al 31.12.2013 depositato dal liquidatore dott. el Registro Imprese in data 22.01.2014.

CON VITTORIA DI SPESE E COMPENSI DI CAUSA, e CPA.

Per FRANCESCO DI PASQUALE

Voglia l'Ill.mo Tribunale,

contrariis reiectis

- respingere tutte le domande così come proposte nei confronti del Dott. 1...... , quale liquidatore della & liquidazione, per essere le stesse infondate sia in fatto che in diritto.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre il 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Concisa esposizione dei motivi della decisione

La controversia in esame prende le mosse da pretese creditorie esercitate dall'attore nei confronti della srl in liquidazione (liquidatore l'odierno convenuto ' rimaste parzialmente insoddisfatte a fronte della ormai intervenuta estinzione della società a seguito di deposito del bilancio finale di liquidazione in data 22.1.14 e conseguente cancellazione della società dal Registro delle Imprese in data 16.5.14.

Si discute in particolare di un originario credito di euro 4.557,68 oltre interessi e spese legali portato da decreto ingiuntivo notificato in data 16.1.14 (a fronte di n 3 precedenti avvisi di pagamento 6.2.13, 16.4.13 e 1.9.13 in relazione a prestazioni e conseguenti crediti maturati nell'esercizio 2013), non opposto e quindi divenuto definitivo, rimasto impagato per un importo di euro 3.269,60. In tale contesto, con la domanda principale proposta in questa sede, l'attore lamenta (in estrema sintesi) una asseritamente ingiustificata violazione in suo danno del principio della par condicio creditorum a fronte della (quasi) totale estinzione di tutte le altre obbligazioni di pagamento risultanti a carico della società secondo le risultanze dei bilanci depositati dall'odierno convenuto nelle sue vesti di liquidatore della società.

, ritualmente costituito in giudizio, non ha in alcun modo contestato le ragioni Il convenuto I di credito vantate dall'attore ma ha piuttosto, in via generale, rivendicato la piena correttezza della



Sentenza n. 4509/2017 pubbl. il 21/04/2017 RG n. 31180/2015

condotta gestoria tenuta, addebitando l'omesso pagamento alla mancanza di risorse idonee allo scopo a fronte di un bilancio di liquidazione chiuso con un patrimonio netto negativo per euro 7.140 che in particolare non avrebbe comportato alcuna distribuzione in favore dei soci ma anzi la rinuncia da parte degli stessi ai finanziamenti effettuati in favore della società (e già ritualmente iscritti tra i debiti del precedente esercizio); nelle proprie memorie il convenuto non ha svolto invece alcuna specifica difesa in ordine alla lamentata violazione del principio di par condicio.

Così rapidamente sintetizzati i termini delle contrapposte prospettazioni il Collegio, confermando la propria costante adesione all'orientamento giurisprudenziale invocato dall'attore di ragionevole applicabilità del principio di cui all'art 2741 cc alla fase liquidatoria e pur nella piena consapevolezza della obiettiva esiguità del credito rimasto impagato, ritiene fondate le doglianze di parte attrice sulla base di un semplice esame dei dati riportati nei bilanci redatti dal medesimo odierno convenuto, in particolare dal confronto tra i dati del bilancio finale di liquidazione e quelle relativi al precedente bilancio 2012.

Al riguardo, a prescindere dai dubbi manifestati dall'attore sulla corretta redazione dei documenti in parola, pare qui sufficiente fare riferimento:

/per l'esercizio 2012 alla sola voce dei debiti verso "fornitori" e "altri", per un importo complessivo di euro 81.042 di cui alla nota integrativa del bilancio,

alle sole voci di costo per "materie prime", "servizi" (evidentemente /per l'esercizio 2013 comprensiva del costo relativo alle prestazioni rese dall'odierno attore) e "godimento di beni di terzi" di cui al conto economico riportato nel bilancio finale di liquidazione, per un importo complessivo di euro 49.602.

Limitando così l'attenzione a soli crediti presumibilmente da reputarsi, in mancanza di diversa allegazione del convenuto (evidentemente a conoscenza dei dati analitici di riferimento) di pari grado rispetto a quelli vantati dall'odierno attore e senza invece fare riferimento a crediti evidentemente privilegiati per stipendi, tributi e oneri sociali, balza agli occhi una enorme sproporzione nella percentuale di soddisfazione del credito vantato dall'attore (per euro 1.288,08 su un credito di euro 4.557,68 - circa il 25%) rispetto all'insieme considerato (per euro 123.981 su un credito complessivo di euro 130.644 - circa il 95%).

Preso atto che dalle memorie e produzioni concretamente versate in causa (e dalle stesse difese di parte convenuta) non emerge alcuna giustificazione di una tale clamorosa disparità di trattamento, ritiene il Collegio che vada effettivamente riconosciuto ai sensi delle generali previsioni di cui agli artt 2043 e 2476 comma 6° cc il pregiudizio subito dall'attore per avere visto adempiute le obbligazioni di pagamento in suo favore in una percentuale diversa da quella di altri creditori di pari grado e dunque nel limite dell'importo che avrebbe avuto diritto di ricevere laddove il liquidatore avesse correttamente rispettato il principio di par condicio invocato in giudizio – per un importo quindi che, tenuto conto dell'importo già ricevuto di euro 1.288,08, risulta determinabile in euro 3.037,15.

Naturalmente, trattandosi di somma dovuta a titolo risarcitorio, tale importo viene a configurarsi come debito di valuta come tale soggetto ad incremento per interessi a rivalutazione a partire dalla data di presentazione del bilancio finale di liquidazione in cui, in mancanza di qualsiasi ulteriore disponibilità finanziaria in capo alla società debitrice, deve reputarsi pienamente integrato l'illecito addebitato al liquidatore convenuto.

Alla soccombenza del convenuto segue altresì condanna dello stesso alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute da controparte, che si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.







Sentenza n. 4509/2017 pubbl. il 21/04/2017 RG n. 31180/2015

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

accerta, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, la responsabilità del convenuto in relazione alle doglianze proposte dall'attore e per l'effetto

così deciso in Milano, 21 aprile 2017

Il Presidente dott. Vincenzo Perozziello

